

ALLEGATO B

Articolo 3, L.R. 19 maggio 2022, n. 12 – Determinazione delle modalità, dei termini, delle condizioni per l'erogazione dei benefici a sostegno delle vittime del dovere – criteri per l'ammissione a finanziamento e le modalità di concessione delle borse di studio per ciascun anno di scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado e corso universitario – Annualità 2025.

Art. 1 (Oggetto)

1. Le presenti linee guida, in attuazione dell'articolo 3, comma 1, lett. b), della legge regionale 19 maggio 2022, n. 12 (Interventi a sostegno delle vittime del dovere e individuazione del Comune di Staffolo come riferimento regionale per la memoria delle vittime del terrorismo), determinano le modalità, i termini, le condizioni e le quote delle borse di studio in favore delle vittime del dovere e dei loro familiari.

Art. 2 (Beneficiari delle misure di sostegno)

1. Possono beneficiare delle misure previste all'articolo 1 le vittime del dovere, di cui all'art. 4, lett. a), della L.R. 12/2022, e i loro familiari. Per familiari si intendono il coniuge, i figli e, in mancanza di essi, i genitori della vittima del dovere.
2. Le misure di sostegno sono concesse, alternativamente alle seguenti condizioni:
- l'evento lesivo che ha comportato il riconoscimento di vittima del dovere, si sia verificato nel territorio della regione Marche;
- la vittima del dovere o i suoi familiari risultino residenti nel territorio della regione Marche al momento della presentazione della domanda di cui all'art. 5.
3. Le borse di studio non sono concesse se, alla data di presentazione della domanda, il familiare versi in una delle seguenti condizioni:
a) abbia riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per delitto non colposo per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni. In ogni caso, non rilevano i reati per i quali sia intervenuta la riabilitazione, la estinzione del reato dopo la condanna o la revoca della condanna medesima o sia intervenuta la depenalizzazione;
b) sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, salvo che abbia ottenuto la riabilitazione;
c) sia stato sottoposto a una delle misure di prevenzione previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136).

Art. 3 (Importo e quote di ripartizione delle borse di studio)

1. L'importo delle borse di studio, assegnate nei limiti dello stanziamento annuale di bilancio, è quantificato come segue:
a) € 200,00 per gli studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado;
b) € 400,00 per gli studenti della scuola secondaria di secondo grado;
c) € 1.600,00 per gli studenti universitari e delle scuole di specializzazione per le quali non è

prevista alcuna retribuzione.

2. L'importo delle borse di studio può essere riproporzionato annualmente, in aumento o in riduzione, sulla base delle risorse complessivamente assegnate e delle domande complessivamente pervenute.
3. Ai fini della riparametrazione, per ciascun ciclo di studi, sono predeterminate le seguenti quote:
 - a) n. 1 quote - scuola primaria e secondaria di primo grado;
 - b) n. 2 quote - scuola secondaria di secondo grado;
 - c) n. 8 quote - corsi di laurea o corsi di specializzazione per i quali non è prevista alcuna retribuzione.

Art. 4

(Requisiti di assegnazione)

1. Soggetti aventi diritto all'assegnazione delle borse di studio di cui all'art. 1 sono gli studenti che:
 - a) per la scuola primaria o secondaria: siano iscritti al primo anno della scuola primaria, abbiano conseguito la promozione alla classe superiore o l'ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado o diploma di scuola secondaria di primo grado o diploma di scuola secondaria di secondo grado o titolo equiparato, nell'anno scolastico di riferimento;
 - b) per l'università e per le scuole di specializzazione per le quali non è prevista alcuna retribuzione:
 - risultino iscritti nell'anno accademico relativo all'anno di pubblicazione del bando;
 - per coloro che risultino iscritti agli anni successivi al primo, abbiano superato, nell'anno in cui è pubblicato il bando, al momento della scadenza del termine di presentazione della domanda, almeno due esami i cui crediti formativi complessivi non siano inferiori a 20, ovvero conseguano la laurea o il diploma accademico entro l'anno accademico successivo a quello dell'ultimo esame sostenuto;
 - non siano già in possesso di una laurea specialistica/magistrale o diploma accademico di secondo livello, fatta eccezione per gli iscritti a corsi per il prosieguo degli studi di livello superiore;
 - c) non abbiano compiuto trentacinque anni al momento di presentazione della domanda.
2. Il requisito di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 1 non è richiesto per i soggetti con disabilità di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni.
3. Tutti i requisiti debbono essere posseduti dagli aspiranti al momento della scadenza del termine per la presentazione della domanda.

Art. 5

(Presentazione della domanda)

1. Le modalità di presentazione della domanda, la relativa modulistica e la documentazione da allegare sono stabilite con decreto del dirigente della struttura competente, da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche (BURM).

Art. 6

(Non cumulabilità delle borse di studio)

1. Le borse di studio previste dalle presenti linee guida non sono cumulabili con ulteriori borse di studio assegnate per il medesimo anno scolastico o accademico, previste dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni, sempre in favore delle vittime del dovere.

*Art. 7
(Decadenza dal contributo)*

1. In caso di verifica della non veridicità delle dichiarazioni rese o della documentazione presentata, la competente struttura regionale dispone la decadenza dal contributo, con contestuale richiesta di restituzione delle somme erogate.